

**Legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 (BUR n. 66/1988)
(Novellazione)**

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27
NOVEMBRE 1984, N. 56, E ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE
REGIONALE 3 LUGLIO 1984, N. 30 ⁽¹⁾**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30. La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, è stata abrogata dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

1() Con sentenza n. 973/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della presente legge.